



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 916 DEL 05.04.2023

Corte Sportiva di Appello n. 20

Seduta del 05.04.2023

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Paolo Calcagni

- visto il reclamo presentato dalla Società Sammaritana Basket e Sport avverso I provvedimenti di cui al C.U. n°836 del 22/03/2023 del Giudice sportivo n. 506, relativi alla gara 1291 del campionato Promozione maschile, che hanno disposto: squalifica campo per 3 gare per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione [art. 29,4B RG]; ammenda di Euro 330.00 come commutazione per la squalifica del campo per invasione del campo di gioco, commessa da più persone, con aggressione [art. 29,4B RG]; perdita gara per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara [art. 31 RG] 1291; penalizzazione di 1 punto per incidenti sui campi di gioco, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa [art. 31 RG];
- letto il reclamo;
- sentito l'arbitro Fortunato Ifigenia, il quale conferma quanto riportato nell'allegato al referto, precisando di aver visto il tesserato La Pasta colpito da almeno due schiaffi nell'uscire dal campo di gioco per recarsi negli spogliatoi;
- sentito l'arbitro Omar Khaled, il quale precisa che il tesserato La Pasta, dopo essere uscito dal campo per l'espulsione comminatagli, rientrava asserendo di essere stato aggredito dai tifosi della squadra di casa, posizionati all'esterno della struttura, mostrando i segni, a suo dire, dell'aggressione; precisa però che dal campo di gioco non era possibile vedere quanto accaduto all'esterno e, quindi, comprovare la versione del giocatore;
- sentito il presidente della Società Sammaritana Basket e Sport, Giuseppe Alfano, il quale si riporta al reclamo, precisando che il tesserato La Pasta sarebbe rientrato in campo furbescamente simulando l'aggressione, come si evincerebbe da un filmato allegato al reclamo, sebbene inutilizzabile dalla Corte ai fini della decisione ai sensi dell'art. 83 RG;
- sentita l'ufficiale di campo Serena Tuccillo, la quale afferma che dal tavolo del campo non era possibile vedere quanto accadeva all'esterno e nella fattispecie se il tesserato La Pasta sia stato effettivamente aggredito; precisa inoltre che l'episodio si verificava a meno di dieci secondi dalla fine della gara e in quel momento la Sammaritana era in vantaggio di alcuni punti;
- visto il provvedimento del 29 marzo 2023, con il quale veniva differita la decisione del reclamo all'udienza odierna, dando termine alla società reclamante di integrare il contraddittorio nei confronti della controinteressata società Effe BL Pallacanestro entro la data del 3 aprile 2023;
- rilevato che a tanto la reclamante ottemperava con notifica a mezzo SPES;

- rilevato che la controinteressata non si è costituita né ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito;
 - rilevato che i comportamenti emersi dall'istruttoria posti a fondamento del provvedimento del giudice di primo grado non integrano gli estremi di cui all'art. 31 RG, in quanto non hanno pregiudicato il regolare svolgimento della gara, essendo peraltro avvenuti a pochi secondi dal termine della gara;
 - rilevato che i comportamenti segnalati nell'allegato a referto, per quanto poi emerso dall'istruttoria (v. dichiarazioni dell'arbitro Khaled e dell'ufficiale di campo), si sarebbero comunque svolti all'esterno della struttura, per la qual cosa non sono qualificabili come invasione di campo di cui all'art. 29, 4b RG;
 - rilevato altresì che non è stata raggiunta prova certa della consumata aggressione nei confronti del tesserato La Pasta, ma che è presumibile ritenere, visto il comportamento tenuto dal predetto, rientrato immediatamente in campo, che lo stesso sia stato oggetto di un tentativo di aggressione, fuori del campo di gioco;
- ritenuto quindi applicabile alla fattispecie in esame la previsione di cui all'art. 29, 5b RG

PQM

- in parziale accoglimento del reclamo, revoca le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di 1 punto per incidenti sul campo di gioco, ai sensi dell'art. 31 g RG;
- dispone omologarsi la partita con il risultato acquisito sul campo, ovvero 75-67, come da referto di gara;
- revoca la sanzione della squalifica del campo di gioco per 3 gare e l'ammenda di euro 330, quale commutazione della squalifica del campo di gioco, di cui all'art. 29, 4b RG;
- commina alla società Sammaritana Basket e Sport, ai sensi dell'art. 29 5b, l'ammenda di euro 150;
- dispone incamerarsi il 30 % della tassa reclamo.

Napoli, 05 aprile 2023

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati